

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei comuni di cui all'articolo 4, in relazione alle proposte dei comuni stessi e alle indicazioni formulate dai consigli scolastici distrettuali e sentito il parere del consiglio scolastico provinciale e della commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973 n. 932 il Ministro della pubblica istruzione istituisce, in ragione delle effettive accertate esigenze, scuole di ogni ordine e grado con lingua d'insegnamento slovena.

11. 3. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, sopprimere le parole: comprese quelle di indirizzo artistico e musicale.

11. 4. Menia, Niccolini, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: in ragione di effettive accertate esigenze.

11. 2. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di soddisfare in via d'urgenza le esigenze di cui al comma 1 e con riguardo agli aspetti organizzativi e finanziari, possono essere istituiti corsi d'insegnamento in lingua slovena nelle scuole con lingua d'insegnamento italiana. L'istituzione ha luogo, su delibera del consiglio d'istituto, previo parere del consiglio dei docenti e sulla base delle richieste avanzate dagli alunni interessati.

11. 5. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: cui sono apportate rispettivamente le seguenti modificazioni:

legge 19 luglio 1961, n. 1012:

a) all'articolo 3 il secondo comma è abrogato;

b) all'articolo 5 secondo comma, nonché all'articolo 7 secondo comma, le parole « candidati di lingua materna slovena » sono sostituite dalle seguenti « candidati con piena conoscenza della lingua slovena »;

legge 22 dicembre 1973, n. 932:

a) all'articolo 2 commi primo, secondo e quarto, le parole « di lingua materna slovena » sono sostituite dalle seguenti « con piena conoscenza della lingua slovena »;

b) all'articolo 2 comma terzo, le parole « di lingua slovena » sono sostituite dalle seguenti « con piena conoscenza della lingua slovena ».

11. 6. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 2, commi primo e secondo, della legge 22 dicembre 1973, n. 932, dopo le parole: « di lingua materna slovena » sono aggiunte le seguenti: « o con piena conoscenza della lingua slovena ».

11. 80. La Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Nelle province di Trieste e Gorizia, l'accesso di personale docente e non docente alle scuole con lingua d'insegnamento slovena è esteso a tutti i cittadini italiani dotati di buona conoscenza della lingua slovena, che abbiano i requisiti necessari per concorrere all'assegnazione dei relativi posti.

2-ter. Alla legge 19 luglio 1961, n. 1012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 il secondo comma è abrogato;

b) all'articolo 5 secondo comma, nonché all'articolo 7 secondo comma, le

parole « candidati di lingua materna slovena » sono sostituite dalle seguenti « candidati con piena conoscenza della lingua slovena »;

2-*quater* All'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 932 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi primo, secondo e quarto, le parole « di lingua materna slovena » sono sostituite dalle seguenti « con piena conoscenza della lingua slovena »;

b) al comma terzo, le parole « di lingua slovena » sono sostituite dalle seguenti « con piena conoscenza della lingua slovena ».

11. 7. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Sopprimere il comma 3.

11. 8. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le eventuali deroghe al numero degli alunni previsto dalle leggi vigenti per le scuole con lingua di insegnamento slovena sono concesse dal Provveditore agli studi competente per zona limitatamente ai casi ritenuti necessari. Analogamente possono concedersi le stesse deroghe da parte del Provveditore agli studi per le scuole con lingua d'insegnamento italiana situate nei comuni di cui all'articolo 4.

11. 10. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le eventuali deroghe al numero degli alunni previsto dalle leggi vigenti tanto per le scuole con lingua di insegnamento slovena, quanto italiana sono concesse dal provveditore agli studi competente per zona, limitatamente ai casi ritenuti necessari.

11. 9. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Fermo restando quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 1.012, per la riorganizzazione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si procede secondo modalità operative stabilite dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, e nel rispetto delle competenze previste dagli articoli 137, 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sentita la commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 13, comma 4, della presente legge.

11. 69 (nuova formulazione). La Commissione.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il comma 9 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 è così modificato:

« 9. Le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5, 6 e 8 non si applicano alle scuole o istituti d'istruzione statali con lingua d'insegnamento slovena e con lingua d'insegnamento italiana nei comuni delle province di Trieste e Gorizia. »

11. 11. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Sopprimere il comma 4

11. 12. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Sopprimere il comma 5.

11. 13. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 5, sostituire le parole: è ammesso con le seguenti: può essere possibile.

11. 15. Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

Al comma 5, sostituire le parole: è ammesso con le seguenti: è possibile.

11. 16. Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

Al comma 5, sostituire le parole: è ammesso con le seguenti: può ammettersi.

11. 17. Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

Al comma 5, sostituire le parole: è ammesso con le seguenti: può autorizzarsi.

11. 18. Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

Al comma 5, sostituire le parole: è ammesso con le seguenti: è autorizzato.

11. 19. Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

Al comma 5, dopo le parole: l'uso della lingua slovena aggiungere le seguenti: a fianco di quella italiana.

11. 14. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 5, dopo le parole: l'uso aggiungere la seguente: anche.

11. 20. Menia, Niccolini.

Sopprimere il comma 6.

11. 21. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'importo del fondo di cui all'articolo

8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è aumentato a lire 250 milioni annue.

11. 74. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: dal 1° gennaio 1999 con le seguenti: dal 1° gennaio 2001.

11. 71. La Commissione.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 110 milioni.

11. 22. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 120 milioni.

11. 23. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 130 milioni.

11. 24. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 140 milioni.

11. 25. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 150 milioni.

11. 26. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 160 milioni.

11. 27. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 170 milioni.

11. 28. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 180 milioni.

11. 29. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 190 milioni.

11. 30. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni.

11. 31. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché a favore di autori di testi e dispense che non siano cittadini italiani appartenenti all'area culturale slovena.

11. 32. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

11. 33. Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: saranno esercitate dalla.

11. 35. Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: saranno svolte dalla.

11. 36. Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: saranno eseguite dalla.

11. 37. Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: dovranno essere esercitate dalla.

11. 38. Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: dovranno essere compiute dalla.

11. 39. Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: devono essere eseguite dalla.

11. 40. Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: dovranno essere eseguite dalla.

11. 41. Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: dovranno essere svolte dalla.

11. 42. Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: devono essere svolte dalla.

11. 43. Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: devono essere esercitate dalla.

11. 44. Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: dovranno essere esercitate dalla.

11. 45. Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: sono affidate alla.

11. 46. Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: sono assegnate alla.

11. 47. Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: devono essere affidate alla.

11. 48. Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: devono essere assegnate alla.

11. 49. Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: spettano alla.

11. 50. Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: toccano alla.

11. 51. Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: sono compiute dalla.

11. 53. Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: vengono compiute dalla.

11. 54. Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: sono individuate dalla.

11. 55. Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: vengono individuate dalla.

11. 56. Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: devono essere esercitate dalla.

11. 57. Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: sono di spettanza della.

11. 58. Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: sono attribuite alla.

11. 59. Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: vengono attribuite alla.

11. 60. Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: devono essere attribuite alla.

11. 61. Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

Al comma 6 sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: vengono affidate alla.

11. 62. Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

Al comma 6 sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: vengono assegnate alla.

11. 63. Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

Al comma 6 sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: saranno assegnate alla.

11. 64. Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

Al comma 6 sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: saranno affidate alla.

11. 65. Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di lire 155.500.000 annue a decorrere dall'anno 2001.

11. 75. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Sopprimere i commi 7 e 8.

11. 76. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Sopprimere il comma 7.

* **11. 34.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

Sopprimere il comma 7.

* **11. 68.** Niccolini.

Sopprimere il comma 7.

* **11. 70.** La Commissione.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 1999-2001 con le seguenti: 2000-2002.

Conseguentemente, sostituire le parole: per l'anno 1999 con le seguenti: per l'anno 2000.

11. 72. La Commissione.

(A.C. 229 ed abb. - sezione 2)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

visto l'articolo 4 della proposta di legge n. 229;

considerato che la minoranza slovena è storicamente e tradizionalmente presente nei seguenti comuni: Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico e Trieste (provincia di Trieste); Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Gorizia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Floriano del Collio, Savogna d'Isnzo (provincia di Gorizia); Attimis, Cividale del Friuli, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Malborghetto-Valbruna, Montenars, Nimis, Pontebba, Prepotto, Pulfero, Resia, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarcento, Tarvisio, Torreano (provincia di Udine);

vista la disposizione dell'articolo 27 della proposta di legge in esame, a norma del quale rimangono in vigore le misure di tutela comunque adottate in attuazione degli impegni internazionali dello Stato e secondo il quale nessuna disposizione della presente legge può essere interpretata in modo tale da assicurare un livello di protezione dei diritti della minoranza slovena inferiore a quello già in godimento in base a precedenti disposizioni;

impegna il Governo

a trasmettere al Comitato di cui all'articolo 4 l'elenco dei comuni di cui in premessa, nei quali è storicamente presente la comunità slovena per le sue successive deliberazioni secondo le disposizioni della presente legge;

in caso di esercizio del potere sostitutivo, per inattività del Comitato, a includere in ogni caso nella tabella di cui all'articolo 4 i comuni sopra indicati.

9/229/1. Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

La Camera,

considerato l'interesse permanente dello Stato italiano per la minoranza italiana di Croazia e Slovenia;

al fine dello sviluppo e della promozione della presenza e dell'identità culturale, linguistica, sociale ed economica della minoranza italiana in Slovenia e Croazia;

considerato che le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2000 ai sensi del comma 2, dell'articolo 3, della legge 8 aprile 1998, n. 89;

impegna il Governo

a riconfermare in sede di legge finanziaria lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, di cui al comma 2 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19. Tale stanziamento, che varrà per gli anni 2001, 2002 e 2003, sarà utilizzato ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1998, n. 89.

9/229/2. (*ulteriore formulazione*) Follini, Giovanardi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il friulano;

si deve dare finalmente completa attuazione agli impegni assunti con la firma degli accordi di Osimo per la tutela dei cittadini italiani di lingua slovena delle province di Trieste, Gorizia, Udine;

è utile per le finalità di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e per garantire la piena attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, conoscere quanti siano i cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena e quelli parlanti il friulano presenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

in occasione del censimento generale della popolazione, ai cittadini residenti nella provincia autonoma di Bolzano viene chiesto di indicare il gruppo etnico di appartenenza,

impegna il Governo

ad attuare nel Friuli-Venezia Giulia, in occasione del censimento generale della popolazione previsto per il 2001, la prassi seguita dalla provincia autonoma di Bolzano, al fine di conoscere il numero di cittadini appartenenti alla minoranza linguistica friulana e alla minoranza linguistica slovena.

9/229/3. Fontanini.

La Camera,

considerato l'indispensabile ruolo svolto dalla « minoranza italiana » in Slovenia e Croazia, particolarmente in Istria;

impegna il Governo

a provvedere, nella prossima legge finanziaria, ad uno stanziamento di 10 miliardi di lire, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 19 del 9 gennaio 1991, per gli anni 2001, 2002 e 2003, stanziamento che deve essere utilizzato secondo la legge n. 89 dell'8 aprile 1998.

9/229/4. *(nuova formulazione)* Calzavara, Fontanini.

La Camera,

nel quadro del processo di avvicinamento alla Unione europea non solo della Slovenia ma anche della Croazia e del

ruolo che l'Italia può svolgere in tale processo; in considerazione del fatto che diventa sempre più urgente e doveroso sul piano politico-morale e rispettoso dei diritti umani risolvere i problemi lasciati tuttora aperti dall'esodo di circa 350 mila italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia dopo la fine della seconda guerra mondiale,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché le vicende storiche della Venezia Giulia e della Dalmazia siano adeguatamente inserite nei programmi scolastici ed universitari;

a conferire un riconoscimento formale ai valori civili dell'esodo e dei sacrifici sofferti da queste popolazioni a tutela della propria identità nazionale;

a verificare i seguiti effettivi dati dalle autorità slovene all'intesa raggiunta tra l'Unione europea e la Slovenia. Intesa che consente ai cittadini dell'unione in grado di dimostrare di essere stati residenti per un periodo di almeno tre anni nel territorio dell'attuale Repubblica di Slovenia, di procedere (dal momento dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione tra Unione europea e Slovenia) all'acquisto di beni immobili, senza attendere il periodo minimo transitorio altrimenti previsto per tutti gli altri cittadini dell'Unione europea.

a procedere nel senso di un rinnovato impegno diplomatico nei confronti della Croazia per giungere a soluzioni mutuamente soddisfacenti della questione pendente dei beni immobili degli esuli a suo tempo nazionalizzati dal regime jugoslavo;

a dare, da parte del Governo italiano, una soluzione legislativa alla questione di un equo e definitivo indennizzo per i beni perduti dai profughi istriani, fiumani e dalmati;

a risolvere rapidamente i problemi sociali derivanti dalle disagiate condizioni economiche di molti profughi particolarmente in ragione dell'età, dando piena attuazione alla normativa statale vigente;

a stanziare adeguati finanziamenti statali a favore delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati che svolgono ricerca scientifica e storica sulle radici culturali delle regioni di provenienza.

9/229/5. *(Nuova formulazione)* Giovanardi, Follini, Boato.

La Camera,

considerato che:

l'articolo 3 della proposta di legge in esame prevede l'istituzione di un Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena;

il successivo articolo 4 assegna al Comitato stesso la predisposizione, entro dicotto mesi dalla sua costituzione, della tabella dei comuni in cui applicare le norme di tutela della minoranza slovena;

a tutt'oggi i dati riguardanti la presenza della minoranza slovena nel Friuli Venezia Giulia sono desumibili dall'ultimo censimento con rilevazione della lingua materna (rilevazione non più attuata dal 1971),

impegna il Governo

a porre in essere le misure necessarie a reintrodurre la rilevazione della lingua d'uso nel prossimo censimento decennale generale della popolazione del 2001;

a trasmettere i dati al Comitato paritetico quale base scientifica ed oggettiva per i propri lavori.

9/229/6, Gasparri, Menia, Armaroli.

La Camera,

impegna il Governo

a verificare i seguiti effettivi dati dalle autorità slovene all'intesa raggiunta tra l'Unione europea e la Slovenia. Intesa che consente ai cittadini dell'unione in grado di dimostrare di essere stati residenti per un

periodo di almeno tre anni nel territorio dell'attuale Repubblica di Slovenia, di procedere (dal momento dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione tra Unione europea e Slovenia) all'acquisto di beni immobili, senza attendere il periodo minimo transitorio altrimenti previsto per tutti gli altri cittadini dell'Unione europea;

a procedere nel senso di un rinnovato impegno diplomatico nei confronti della Croazia per giungere a soluzioni mutuamente soddisfacenti della questione pendente dei beni immobili degli esuli a suo tempo nazionalizzati dal regime jugoslavo;

a procedere senza indugio, anche sulla scorta delle recenti e ripetute promesse di esponenti del Governo, a dare soluzione legislativa alla questione di un equo e definitivo indennizzo, per chi lo volesse, delle proprietà perdute in Istria, Fiume e Dalmazia;

ad adoperarsi per ridare alla coscienza nazionale italiana memoria e conoscenza della storia e delle vicende dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, della tragedia delle foibe e dell'esodo di 350.000 italiani, in ciò intervenendo soprattutto nei programmi e nei testi scolastici e universitari;

ad adottare misure di ordine giuridico e finanziario che mirino ad aiutare le associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati nella loro missione tesa a mantenere e tramandare il loro peculiare patrimonio culturale, nazionale e storico;

ad intervenire nei confronti dei governi sloveno e croato per garantire il mantenimento dei toponimi italiani e la salvaguardia dei monumenti e dei cimiteri, che testimoniano la profondità della presenza della cultura italiana in quelle regioni.

9/229/7. *(Nuova formulazione)* (Menia, Gasparri, Armaroli, Paolone, Armani, Porcu, Niccolini).

La Camera,

considerato che la normativa vigente fa obbligo di riconoscere nella documentazione di identità e fiscale la nascita in territorio italiano di tutti coloro che sono nati nei territori che facevano parte del Regno d'Italia prima e della Repubblica italiana poi, prima del trattato di pace del 15 settembre 1947,

impegna il Governo

a vigilare su tutte le amministrazioni dello Stato affinché tale diritto venga pienamente rispettato.

9/229/8. Peretti, Giovanardi, Maselli.

La Camera,

al fine dello sviluppo e della promozione della presenza e dell'identità culturale, linguistica, sociale ed economica della minoranza italiana in Slovenia e Croazia;

considerata l'esigenza di sostenere le attività delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati nella regione Friuli-Venezia Giulia,

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte a prevedere fondi a favore delle attività di sostegno per la minoranza italiana in Slovenia e Croazia, nonché a favore delle attività delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati nella regione Friuli-Venezia Giulia.

9/229/9. Di Bisceglie, Maselli, Jervolino Russo, Boato, Moroni, Scoca.

La Camera,

considerata l'opportunità che alla previsione di procedure di restituzione e di indennizzo alla minoranza slovena da parte dello Stato italiano per beni dei quali essa sia stata a qualsiasi titolo privata si accompagni un'iniziativa del Governo italiano volta a favorire l'adozione di analoghe misure a favore degli esuli istriani,

impegna il Governo

a operare sul piano diplomatico nei confronti delle Repubbliche di Slovenia e Croazia affinché siano adottate idonee misure per la restituzione agli esuli istriani o ai loro eredi dei beni espropriati dalla Jugoslavia o per la corresponsione di un equo indennizzo.

9/229/10. Maselli, Di Bisceglie, Jervolino Russo, Boato, Moroni, Scoca.

La Camera,

all'atto dell'approvazione delle norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, tenendo conto anche delle proposte avanzate dall'unione italiana di Fiume e dagli appartenenti alla comunità nazionale italiana in Slovenia e Croazia

impegna il Governo

a rifinanziare, in modo significativo ed adeguato, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 che, prorogate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1998, n. 89, verranno a scadere il 31 dicembre 2000.

9/229/11. Massa, Maselli, Di Bisceglie, Jervolino Russo.

|

DISEGNO DI LEGGE: S. 3504 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO, COORDINAMENTO POLITICO E COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E GLI STATI UNITI DEL MESSICO, DALL'ALTRA, CON ATTO FINALE E RELATIVI ALLEGATI, FATTO A BRUXELLES L'8 DICEMBRE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5451)

(A.C. 5451 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, con atto finale e relativi allegati, fatto a Bruxelles l'8 dicembre 1997.

(A.C. 5451 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere

dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 60 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5451 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 5451 - sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in occasione della discussione e del voto sul disegno di legge di ratifica dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la

Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra;

considerando architrave fondamentale dell'accordo l'istituzionalizzazione del dialogo politico al massimo livello, finalizzato al rispetto dei principi democratici e alla tutela e promozione dei diritti fondamentali dell'uomo, posti nell'articolo 1 « alla base delle politiche interna ed estera delle parti »;

ricordando, altresì, che la « Dichiarazione comune dell'Unione europea e del Messico sul dialogo politico », riconosciuta come parte integrante dell'accordo e inclusa nell'Atto finale, ripropone tra gli obiettivi da perseguire e salvaguardare la « comune adesione delle parti alla democrazia e al rispetto dei diritti umani nonché al mantenimento della pace » così come « il sostegno al processo di integrazione regionale e la promozione di un clima di comprensione e tolleranza tra popoli e culture »;

preoccupata per il permanere di gravi e diffuse violazioni dei diritti umani in alcuni stati del Messico, fra i quali Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Campeche, che vanno dagli arresti illegali da parte della polizia ad attività delittuose di gruppi paramilitari, come testimoniate non solo dalle denunce di Amnesty International e di varie organizzazioni civili messicane ed europee ma anche dalle recenti dichiarazioni dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Mary Robinson e dalla relatrice sulle sparizioni e sulle esecuzioni extragiudiziali Asma Jahangir dopo la loro visita in Messico;

richiamando la nota presentata il 3 aprile di quest'anno a Bruxelles da una delegazione del Parlamento europeo sulla situazione messicana, in particolare condividendone l'allarme sullo stallo totale in cui versano i negoziati di pace in Chiapas tra il Governo e l'esercito zapatista di liberazione nazionale (EZLN), fermi agli accordi di San Andres del febbraio 1996;

auspicando che le recenti elezioni politiche generali, che hanno visto lo storico

risultato dell'alternanza realizzarsi nella istituzione chiave del sistema politico messicano, quello della Presidenza della Repubblica, carica mantenuta ininterrottamente dal Partito rivoluzionario istituzionale dal 1929, possano produrre finalmente nuovi negoziati di pace e riforme istituzionali e sociali adeguate,

impegna il Governo

a predisporre, nell'ambito della riforma dei trattati istitutivi dell'Unione europea, una proposta di coinvolgimento del Parlamento europeo che preveda di affidargli il compito di vigilare sul rispetto della clausola democratica inserita nella Convenzione generale UE-Messico e in altri accordi futuri di simile portata;

ad attivarsi affinché la dichiarazione congiunta sul dialogo a livello parlamentare UE-Messico possa trasformarsi nella proposta di istituzionalizzare uno specifico ruolo del Parlamento europeo e del Congresso messicano proprio sul terreno della tutela e salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo, prevedendo la stesura di un rapporto annuale da parte del Parlamento europeo basato su attività di monitoraggio dei diritti umani e su fonti di informazione e di giudizio di origine anche non governativa;

a proporre all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani di aprire, in accordo con il Governo messicano, un Segretariato permanente in Messico con il compito di seguire da vicino la situazione, come già proposto dal Parlamento belga;

a sostenere la ripresa urgente del processo di pace in Chiapas tra Governo messicano ed EZLN come unica via di soluzione del conflitto e insieme come opportunità per avviare una grande riforma federalista dell'assetto istituzionale più rispettoso dei diritti delle minoranze e dei popoli indigeni;

a valorizzare i ben 29 campi di cooperazione previsti dall'accordo nel settore sociale e in materia di lotta alla povertà, di salvaguardia ambientale, di cooperazione

regionale, di tutela dei consumatori e di promozione culturale, in particolare concertando con il Governo messicano strategie comuni in sintonia con il preambolo dell'accordo di partenariato in cui le parti attribuiscono fondamentale importanza ai principi e ai valori contenuti nella Dichiarazione finale del vertice mondiale per lo sviluppo sociale tenutosi a Copenaghen nel 1995 e al principio dello sviluppo sostenibile enunciato nell'Agenda 21 della Dichiarazione di Rio del 1992.

9/5451/1. Pezzoni, Giovanni Bianchi, Lecce, Morselli, Trantino.

La Camera,

in occasione della discussione e del voto sul disegno di legge di ratifica dell'accordo di partenariato e coordinamento politico tra la Unione europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra,

considerando con soddisfazione lo svolgimento in Messico di elezioni libere provviste di autentiche garanzie di correttezza e trasparenza, garantite dall'IFE e da osservatori internazionali, con la partecipazione di una delegazione del Parlamento italiano e di una delegazione del Parlamento europeo, che hanno portato per la prima volta dal tempo di Francisco Madero ad una alternanza democratica nella presidenza della repubblica;

preoccupata per la presenza di gravi e diffuse violazioni di diritti umani in diversi stati del Messico tra i quali Chiapas, Guerrero Oaxaca e Campeche che comprendono arresti illegali da parte della polizia, attività delittuose di gruppi paramilitari, la diffusione del traffico della droga anche con la complicità di apparati di Stato, una storica tradizione di intimidazione e violenza politica oltre che di

brogli e falsificazioni elettorali da parte delle forze che hanno governato il Messico nel passato;

richiamando la nota presentata il 3 aprile di questo anno a Bruxelles da una delegazione del Parlamento europeo sulla situazione messicana, in particolare condividendo l'allarme per lo stallo dei negoziati di pace in Chiapas tra governo ed Ezin;

sottolineando che l'impegno alla tutela dei diritti umani e al rispetto dei principi democratici è parte integrante e fondamentale dell'accordo;

rivendicando il sostegno dato dall'Italia ed in particolare dal Parlamento italiano al processo di democratizzazione che culmina nelle recenti elezioni alla presidenza della repubblica;

impegna il Governo

ad una collaborazione sempre più stretta e fattiva tra l'Europa e il Messico democratico per consolidare e completare il percorso verso una democrazia matura, a valorizzare i contenuti dell'accordo in materia di lotta alla povertà, salvaguardia ambientale, cooperazione regionale, tutela dei consumatori e promozione culturale con particolare attenzione al settore delle piccole e medie imprese, fondamentale per lo sviluppo del Messico e nel quale l'Italia ha tradizioni ed esperienze di straordinario interesse e riconosciute a livello mondiale oltre che a favorire una intensificazione della cooperazione interparlamentare tra il Parlamento europeo ed italiano ed il congresso messicano in particolare sul terreno della tutela dei diritti umani e dei principi democratici.

9/5451/2 Buttiglione, Tassone, Volontè, Grillo, Teresio Delfino, Cutrufo.